

La destra e la libertà
di
Agostino Carrino



Recensione di Teodoro Klitsche de la Grange

Questo libro è una raccolta di articoli e notazioni (talvolta non pubblicate) sul ruolo di una destra moderna, che, data l'occasione degli interventi è anche una riflessione sulla situazione politica e costituzionale del XXI secolo.

Riflessioni che confutano gran parte degli *idola*, anche dottrinari, correnti nella sinistra italiana (e non solo); e riprendono, attualizzandolo, quanto acquisito dal pensiero politico e giuridico "classico".

Ad esempio: *La legittimità*, questo concetto essenziale del pensiero politico, così trascurato ed intenzionalmente ridotto, da politici e giuristi di sinistra, a quella connaturale al tipo di potere razionale-legale (peraltro interpretata in modo quanto mai restrittivo).

Scrivendo l'autore "la legittimità non è soltanto, né tanto, un riconoscimento 'dall'alto', rispetto al quale è sempre problematico capire se effettivamente esista, bensì un riconoscimento 'dal basso', ovvero dal popolo – naturalmente senza né idealizzarlo né farne un sovrano assoluto – quando questo dà il suo consenso al potere di governo: E' stato un conservatore liberale poco citato ma molto interessante, Pierre-Simon Ballanche, all'epoca della rivoluzione francese, a scrivere che «la legittimità è questo legame misterioso che forma l'unità morale delle nazioni; e in questo senso essa è il consenso stesso dei Popoli»" il lettore può notare quanto questa concezione sia distante sia dal legalitarismo corrente, sia da quello – comunque più solido – del pensiero tradizionale. O anche la *secolarizzazione*, per cui Carrino polemizza con i fondamentalisti e i neo-conservatori americani "la concezione che Kirk ha del pensiero di «destra», per cui senza un fondamento religioso e specialmente un fondamento relativo alla religione cristiana questo pensiero non sarebbe autenticamente «conservatore» e di «destra» deve essere respinta" e prosegue "Condannare la Rivoluzione francese, come fa Kirk e con lui tutto un certo conservatorismo, in quanto irruzione del male nel mondo (per Joseph de Maistre, assai più acutamente, essa era il castigo di Dio, cosa ben diversa), significa non cogliere l'antinomicità intrinseca all'esperienza umana: la rivoluzione francese è l'irrompere dell'uomo nella storia, con la sua vocazione alla libertà, all'ordine..., al recupero del senso della ragione e della dignità: Le sue perversioni sono proprie di una *ybris*, di un eccesso, ma questa è un'altra storia". (p. 24) (il tutto ricorda non poco la pagina di Hegel, sulla rivoluzione francese, nelle *Lezioni di filosofia della storia*). La *costituzione* attuale sulla quale l'autore pensa giustamente che "la forma di governo non corrisponde più da tempo alla centralità del Parlamento proclamata dal testo"; e che la Costituzione (formale) "deve essere cambiata e cambiata rapidamente, revisionata, per usare un termine meccanico. Anche se l'epoca delle

Costituzioni moderne (l'ho detto e argomentato più volte in altre sedi) è finita, se per scrivere una Costituzione vecchio stile occorrerebbe comunque una cesura storica, cioè una rottura politica violenta"; che in effetti notiamo noi c'è stata, rispetto all'ordine del secondo dopoguerra: il crollo dell'Unione sovietica, del comunismo mondiale e dell'ordine di Yalta è stata la cesura storica che ha innescato – tra l'altro - la crisi politica e istituzionale italiana.

Ne consegue che la situazione storica e politica del '46-'48 è fundamentalmente diversa da quello post – 1989/1991; e non solo per il crollo del comunismo, ma anche per le trasformazioni sia politiche che sociali della realtà interna italiana. Le soluzioni adottate dal costituente non hanno più i pregi che avevano allora e ne sono aumentati i difetti "Se è vero, - scrive l'autore - che il presidenzialismo poteva essere una forma di governo migliore del parlamentarismo, sia pure corretto, introdotto dalla Costituente del 1946-47, è anche vero che questo stesso parlamentarismo ha svolto un ruolo tutto sommato adeguato fino a una certa fase. Se oggi esso è in crisi è perché il canale di trasmissione delle richieste della società allo Stato e le risposte di questo alla società si è ostruito" (tant'è che le leggi elettorali, sia quella del '93 che quella del 2005 delineano una forma di governo diversa). L'ostruzione di questo canale ha fatto sì che "si è rivelato ad un certo punto non più adeguato a raccogliere le richieste e le risposte dell'una e dell'altro, tanto è che alla fine tutto il gioco è stato messo, in ultima istanza, nelle mani dell'interprete: il giudice, sia ordinario sia costituzionale.

Lo straripare del potere giudiziario sul potere politico, la funzione di supplenza di quest'ultimo, è in effetti il risultato di questa carenza sopravvenuta, che si associa alla contraddizione originaria delle Costituzioni moderne. E poiché nessun popolo può fare a meno di un potere che decida, la Costituzione repubblicana è diventata un ostacolo al libero gioco politico" (pag. 83); e aggiunge "questa Carta non è più in grado, da un lato, di regolare il rapporto di equilibrio tra i poteri, che è il fulcro di ogni Costituzione moderna e funzionale, dall'altro di consentire rappresentatività e decisione".

Oltretutto la presenza dei principi nel testo costituzionale "Mettere i principi in Costituzione significava minare il principio della certezza del diritto. Questa caratteristica ulteriore data alla Costituzione normativa, non più soltanto uno strumento di organizzazione dei poteri, ma un catalogo di diritti e di principi, ha vieppiù consentito che la Costituzione, col passare del tempo, assumesse un senso nuovo, anche in virtù del potere di interpretazione dei giudici costituzionali"; Carrino al riguardo ricorda che "un giurista liberale come Hans Kelsen non amava i principi dentro le Costituzioni, che a suo avviso dovevano riguardare quasi esclusivamente il modo, le procedure di formazione delle leggi e quindi i confini tra i poteri e le loro prerogative".

E si può aggiungere che la presenza di "valori" e "principi" (intesi nel senso dei giuristi c.d. neo-costituzionalisti) costituisce un'ipoteca sul potere costituente (vero è che il potere costituente, se si manifesta, delle norme anche costituzionali - come delle teorie dei giuristi - fa quello che crede) e così un *vulnus* a quel principio presente già nella costituzione giacobina – come nel catechismo della Chiesa cattolica – per cui conformare l'ordine giuridico è compito (e diritto) di ogni generazione (per cui non si può vincolare le generazioni future a una determinata e datata visione dei rapporti politici e sociali).

Pertanto c'è da chiedersi più che fondatamente: a) se la pretesa di voler "eternizzare" e "divinizzare" il testo costituzionale non annichilisce – e l'intenzione in tal senso è evidente – il potere costituente (a beneficio di quelli costituiti); b) inoltre, e rifacendosi alla tesi di Kelsen sui "principi" nella Costituzione formale – in effetti applicabile a qualsiasi norma non avente il carattere di regolare il procedimento (il chi, come la competenza) di formazione dei precetti, ma il contenuto dei medesimi - non leda, ancor più, quel potere riconosciuto nella modernità da un largo spettro di forze politiche. Con l'aggravante di conservare – come è oggi in Italia – una costituzione formale ormai largamente superata non solo dalla situazione politica e dalla coscienza sociale, ma dalle trasformazioni del modo d'esistere della comunità. Il che è inevitabile ove si pretenda (in particolare con le disposizioni c.d. programmatiche della costituzione) di *eternizzare* un modello

politico -sociale sorpassato. In tal caso quelle non sono sbagliate o “cattive” ma semplicemente *superate*.

Un altro argomento ricorrente nel libro di Carrino è lo straripare del potere giudiziario nell’autunno della (prima) repubblica.

Le concezioni della funzione e dell’indipendenza del potere giudiziario ne sono state il lievito. Scrive l’autore “in una ricostruzione dottrinale nessuno può contestare che non esiste, né può esistere, un’indipendenza assoluta della magistratura, se non altro per i naturali “pregiudizi” dei giudici... Per Montesquieu egli doveva essere soltanto “la bocca della legge”, ma nessuno ci ha mai creduto. Il giudice fa politica perché non può non farla. Per questo occorre una politica sulla politica dei giudici, che renda la politica della magistratura conforme alla *struttura profonda* della comunità politica che chiamiamo ‘Stato’... Questo vuol dire che la magistratura deve essere pensata e organizzata come funzione coerente e omogenea alle altre funzioni statali. Qualcuno dirà che penso a un giudice supino ai voleri dell’esecutivo, ma non è così, almeno nella misura in cui il giudice si riconosce e non dovrebbe non riconoscersi come funzione dello Stato... In realtà, il giudice è un funzionario dello Stato, il cui fondamento di legittimità è la volontà popolare (per questo in America molti giudici, ai livelli inferiori, sono eletti dalla gente)”.

Quanto sopra esposto è solo una piccola parte del libro, così ricco di idee e di spunti che non possono essere sintetizzati in una recensione, e per cui non possiamo che consigliarne la lettura.

Oltretutto la scrittura piana dell’autore ne fa un’opera facilmente fruibile anche dai non “addetti ai lavori”.

Una notazione conclusiva sul “metodo”: l’autore fa ampi richiami al pensiero politico e giuridico degli ultimi secoli, non limitati “ideologicamente” e frutto di una solida e vasta preparazione: ai quali compara gli *idola* – dottrinari e più propriamente della *politique politicienne* contemporanea. Kelsen ha il suo posto accanto a Schmitt: Pareto a Marx, Montesquieu a Lenin, Rousseau a de Maistre: e le idee di tutti tutti vengono impiegate per valutare criticamente i luoghi comuni cui si limita la cultura e la politica della decadenza italiana (ed europea). Dai corifei della quale (involontaria e soprattutto inconsapevoli) non si riesce a leggere un libro, come questo che riconduce così efficacemente l’attualità al pensiero *classico* (e spesso volontariamente dimenticato). Questo è un pregio grande, e, purtroppo, sempre più raro.

POLITICAMENTE ANNO VI, N. 62 – FEBBRAIO 2011